



Provincia di Avellino

Settore 1. Amministrativo e Finanziario

Determinazione N. 1368 del 03/07/2019

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21/05/2018. DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - RISORSE STABILI - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019

Il Funzionario incaricato alle competenze Dirigenziali

Premesso:

- che il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'articolo 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - 1) RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - 2) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti

sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019;

Ritenuto di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2019, nel rispetto delle nuove regole normative e contrattuali sopra citate;

Considerato che l'Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sia rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Dato atto che in virtù delle nuove regole contrattuali:

- a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);
- nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20 del monte salari 2001 esclusa dirigenza;
- a decorrere dalla costituzione del fondo per l'anno 2018 le risorse a carico del fondo negli enti con la dirigenza destinate alla retribuzione di posizione e risultato escono dal fondo per € 175000,00;

- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 per un importo complessivo di € 22.457,20 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate – risorse stabili – anno 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e del l'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

RICHIAMATI:

– il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2018 per il quale sono stati applicati gli istituti di cui ai seguenti articoli per il periodo: 01/01/2018 -31/12/2018:

– l'art. 34 del CCNL 22/01/04 che disciplina il finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL 31/03/99;

– l'art. 33 del CCNL 22/01/04 che istituisce l'indennità di comparto ed in particolare il comma 4 che disciplina le modalità di finanziamento;

– l'art. 32 – comma 9 – per l'indennità di personale delle categorie A e B1;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2019, come da prospetto **sottostante**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	1.064.412,37
ART. 67 COMMA 1 (0,20% MONTE SALARI ANNI 2001)	11.342,33
NUOVO IMPORTO CONSOLIDATO	1.075.754,70
(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	175.000,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	22.457,20
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	11.726,33
R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00

EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	0,00
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	0,00
RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
(A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	0,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	29.604,35
TOTALE RISORSE STABILI	905.333,88
Risorse variabili non soggette a limitazione	
EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	0,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	216.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	0,00
EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	0,00
PROGETTO REGIONALE OFI/OFFIS	21.041,41
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	67.000,00
<i>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</i>	<i>304.041,41</i>
TOTALE RISORSE VARIABILI	304.041,41
TOTALE	1.209.375,29

- 3) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2019/2021 afferenti la spesa del personale.
- 5) di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	Importo Euro
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	272.382,91
Indennità di comparto	73.004,76
Indennità di funzione art. 45 D.P.R. 333/90	1.498,55

pertanto, la quota di fondo disponibile a contrattazione decentrata ammonta a complessivi euro 558.447,66.

- 6) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione

giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

8) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1 aprile 1999.

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione:
- *Amministrazione trasparente- Personale - Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.